

# Gli introiti degli influencer hanno rilevanza fiscale?

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 7 Febbraio 2024

Sui social si sta diffondendo il dubbio se le attività su questi svolte, e da cui derivano proventi, debbano essere oggetto di dichiarazione dei redditi, e se essere oggetto di fatturazione. Vediamo di analizzare la situazione e dare una risposta certa a chi svolge il mestiere di influencer....

Il periodo che attraversiamo ha prodotto una tipologia di attività i cui protagonisti vengono chiamati *influencer*, **ossia persone che dispensano consigli (di qualsiasi natura)** sui social network. Proprio in quanto riconosciuti in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico, taluni di essi ricevono dei compensi di natura essenzialmente pubblicitaria o simile. Vediamo come devono comportarsi con Fisco e Previdenza.

## Influencer e Fisco: i tanti dubbi

È nato il dubbio di come tali soggetti debbano comportarsi dal punto di vista fiscale: **i proventi ricevuti sono tassabili oppure no?** E c'è o meno l'obbligo di aprire una partita Iva? Fiscalmente, conseguono reddito di impresa o da lavoro autonomo? Ed eventualmente, occorre versare i contributi? Vediamo di rispondere, nella maniera più chiara ma anche tecnica, a questi quesiti.



## I proventi ricevuti dal sono tassabili oppure no?

**La risposta è assolutamente affermativa:** in quanto derivanti da attività economica (commerciale o professionale che sia), devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

## Devo aprire anche la partita Iva?

La risposta è identica a quella che si dà per qualsiasi altro caso di attività da cui derivano incassi. Anche stavolta, infatti, **occorre principalmente distinguere se l'attività da cui derivano i proventi sia occasionale oppure abituale**; al riguardo, non c'è alcun dubbio che nel caso degli *influencer* che ricevono pagamenti per la loro attività, si tratti di attività abituale.

### Alcune note per definire l'attività abituale

Ricordiamo, per inciso e a scanso di equivoci, che per determinare l'abitudine non rilevano:

- né il tetto di cinquemila euro, che spesso si sente invocare a supporto della occasionalità del reddito,
- né la frequenza degli incassi: anche due incassi l'anno possono provenire infatti da un'attività abituale.

**L'unico elemento che occorre valutare, a tali fini, è la frequenza dell'attività svolta.** Nel caso che ci occupa, essa non può che essere abituale. **Sì, dunque, alla partita Iva per introiti degli *influencer*.**

### Il codice attività

A corollario, si chiede spesso quale possa essere il codice attività corretto: si ritiene, al riguardo, che quello corretto sia **73.11.02 – conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari**.

## Fisco: l'influencer consegue reddito di impresa o reddito professionale?

Le caratteristiche dell'attività di *influencer*, e la tipologia di entrate ricevute (che sono essenzialmente introiti da attività pubblicitaria o ad essa assimilabile) **li rendono fiscalmente qualificabili come imprenditori**, non certo come liberi professionisti. Tale differenza ha riflessi sulla determinazione del reddito, che risponde a criteri diversi tra impresa (nei suoi vari regimi) e lavoro autonomo.

## Devo versare i contributi previdenziali sul reddito conseguito?

I contributi, come noto, vanno versati:

- in ogni caso, se si tratta di soggetto con partita Iva;
- se invece si tratta di lavoro occasionale (quindi senza partita Iva), i contributi vanno versati solo se il reddito percepito supera la soglia di cinquemila euro.

**Per i soggetti con partita Iva, l'iscrizione dovrà essere effettuata alla Gestione commercianti dell'INPS, in quanto gli influencers**

*“esercitano un'attività d'impresa nel settore del commercio o terziario”.*

**Non potranno quindi, per carenza dei presupposti (lo svolgimento di attività professionale obbliga alla gestione Commercianti), iscriversi alla [Gestione Separata](#).**

*Danilo Sciuto* Mercoledì 7 Febbraio 2024 I canali social di CommercialistaTelematico (scegli il tuo preferito): [Linkedin](#) [Whatsapp](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Telegram](#) [La Comunità di CT su Facebook](#)